



COMUNE DI SIZZANO (NO)

Regolamento per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi

ART. 1 (Finalità)

Obiettivo del presente Regolamento è quello di definire le modalità di gestione che il Comune di Sizzano intende adottare per prevenire, individuare, monitorare e gestire gli eventuali conflitti di interessi.

ART. 2 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) **Conflitto di interessi:** la condizione che si verifica quando risulta compromessa, anche potenzialmente, l'imparzialità richiesta ai soggetti che, nell'esercizio diretto del potere decisionale, possono interporre interessi propri o del proprio coniuge, di parenti e/o affini entro il secondo grado, così come di soggetti con i quali sussiste una relazione accertata dalla quale può scaturire un reciproco interesse, patrimoniale o non patrimoniale, anche asimmetrico in conflitto con gli interessi del Comune di Sizzano, così come agli altri soggetti comunque coinvolti e/o partecipi dello stesso e/o di analogo processo decisionale;

b) **Soggetti Rilevanti:** soggetti che - per legge, per contratto o per dovere professionale - hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario del Comune di Sizzano nell'esercizio delle funzioni decisionali, di controllo o istruttorie loro affidate, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i dipendenti di ruolo ai sensi del D.lgs. 165/2001, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato, in servizio presso la sede del Comune di Sizzano, ovvero in servizio esterno;
- il personale appartenente ad altre Amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo che presta servizio presso il Comune di Sizzano. Gli stessi, ai fini del presente Regolamento, sono equiparati ai dipendenti di ruolo;
- i collaboratori o consulenti, anche occasionali, i titolari di organi e di incarichi di diretta collaborazione dei vertici (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, per quanto compatibili);

- coloro che operano presso il Comune di Sizzano in qualità di stagisti, tirocinanti, contrattisti e in ogni altra tipologia di rapporto.
- c) **Soggetti Collegati** – i soggetti aventi interessi prossimi a quelli dei Soggetti Rilevanti, ovvero:
- gli stretti familiari del Soggetto Rilevante, quali il coniuge – anche se legalmente separato -, il convivente -ove accertato -, i parenti e gli affini entro il secondo grado e le persone viventi a carico del Soggetto Rilevante o degli stretti familiari suindicati;
 - le società di cui il Soggetto Rilevante è socio, anche di minoranza;
 - le società, comprese quelle controllanti o controllate, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, nelle quali il Soggetto Rilevante rivesta funzioni di amministrazione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o funzioni equipollenti) o per le quali svolga incarichi di consulenza o alle quali, comunque, fornisca prestazioni retribuite;
 - le società, comprese quelle controllanti o controllate, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, nelle quali uno stretto familiare del Soggetto Rilevante rivesta funzioni di amministrazione o di controllo.
- d) **Controparti** – i soggetti che abbiano e/o abbiano avuto rapporti negoziali con il Comune di Sizzano.
- e) **Processi** – i processi per la gestione degli interessi del Comune di Sizzano.

ART. 3 (Soggetti destinatari)

Destinatari del presente Regolamento sono:

- i dipendenti di ruolo ai sensi del D.lgs. 165/2001 (personale dirigente e non dirigente), sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato, in servizio presso le sedi italiane del Comune di Sizzano, ovvero presso le sedi operative all'estero;
- il personale appartenente ad altre Amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo che presta servizio presso il Comune di Sizzano. Gli stessi, ai fini del presente Regolamento, sono equiparati ai dipendenti di ruolo;
- i collaboratori o consulenti non occasionali, i titolari di organi e di incarichi di diretta collaborazione dei vertici (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, per quanto compatibili);
- coloro che operano presso il Comune di Sizzano in qualità di stagisti, tirocinanti, contrattisti e in ogni altra tipologia di rapporto.

ART. 4 (Obblighi dei destinatari)

Tutti i *Destinatari* del presente Regolamento, come definiti all'art. 2 lettere b), c) e d) del presente

regolamento, nei loro rapporti esterni ed interni, devono privilegiare gli interessi del Comune di Sizzano rispetto ad ogni altra situazione che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, anche solo potenziale, per se stessi o per il proprio coniuge, parenti e/o affini entro il secondo grado così come per quei soggetti con i quali sussiste una relazione accertata dalla quale può scaturire un reciproco interesse, patrimoniale o non patrimoniale, anche asimmetrico.

In tale prospettiva, tutti i *Destinatari* devono sempre operare in modo da evitare ogni situazione di conflitto e devono astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello dell'Ente o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, o di concorrere nell'assumere in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse esclusivo del Comune di Sizzano.

Tutti coloro che operano per l'Ente, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio del Comune di Sizzano può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

ART. 5 (Processi)

Il presente Regolamento si applica in tutti i processi aventi un valore economico e/o strategico significativo il Comune di Sizzano. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- L'allocazione delle risorse finanziarie;
- L'amministrazione del personale, inclusi i processi di assunzione (ad esempio Commissioni di concorso), valutazione e retribuzione;
- La gestione del contenzioso;
- La selezione di fornitori e consulenti (ad esempio Commissioni di gara);
- Incarichi concernenti edilizia e opere pubbliche

ART. 6 (Modalità di gestione: acquisizione della dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi e obblighi dichiarativi)

Il Responsabile di ciascuna unità organizzativa, a conclusione dell'istruttoria relativa alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato, in somministrazione, all'atto del trasferimento da una unità organizzativa ad altra unità organizzativa, nonché agli operatori economici individuati al termine di procedure di gara, è tenuta a consegnare alle Controparti copia del presente Regolamento e del modello di dichiarazione che dovrà essere resa dalle controparti medesime per la rilevazione di potenziali conflitti di interesse, dalla quale risulti:

- a) la conoscenza del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici di cui agli interventi normativi: il D.P.R. 62/2013 regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 e s. m. e i.,
- b) l'indicazione di eventuali rapporti professionali o familiari con Soggetti Rilevanti e comunque la presenza di eventuali conflitti potenziali di interesse.

I soggetti sopra richiamati, nel caso in cui dovessero trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interesse, si impegnano - in maniera autonoma e senza ricevere esplicita richiesta - a informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico.

Appena ricevuta l'informazione il Responsabile o superiore gerarchico individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività e fornisce all'interessato le necessarie istruzioni, anche scritte.

Qualora il Responsabile di un Ufficio abbia motivo di ritenere che un dipendente dello stesso Ufficio, oppure una risorsa a diverso titolo contrattualizzata si trovi in una situazione di apparente conflitto di interessi, esperisce le dovute verifiche nei limiti consentiti dall'ordinamento italiano, ferme restando le eventuali responsabilità di ordine disciplinare a carico dei soggetti interessati qualora le stesse confermino la sussistenza dei dovuti presupposti.

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, i destinatari del presente Regolamento, all'atto dell'assegnazione all'ufficio o al momento della sottoscrizione del contratto nonché a seguito di trasferimento e/o avvicendamento in altro ufficio dell'amministrazione, informano per iscritto il Responsabile del Servizio ovvero il proprio superiore gerarchico, di tutti i rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati che abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni.

Lo stesso obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui la situazione concreta o potenziale di conflitto di interesse sopravvenga in costanza di rapporto; di tale evenienza gli interessati sono tenuti ad aggiornare tempestivamente i rispettivi superiori gerarchici.

I dipendenti nominati componenti di Commissioni di concorso per la selezione di personale, contestualmente all'accettazione della nomina, rendono una dichiarazione con la quale attestano di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui al presente articolo.

Alcune tipologie di relazioni che possono potenzialmente generare situazioni di conflitto di interesse sono:

- Relazioni "di rischio potenziale": scambio di doni, regali ed altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso o di cortesia purché di modico valore;
- Relazioni "finanziarie": presenza di rapporti finanziari (es. crediti o debiti);
- Relazioni "familiari/affettive": situazioni di coniugio, accertata convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado (es. *Familiari*);
- Relazioni "professionali": collaborazione professionale – sia diretta che indiretta – di carattere privato.
- Relazioni "professionali di comodo": rischio che durante il periodo di servizio i Destinatari possano operare non nel completo interesse del Comune di Sizzano ma di fatto precostituirsi delle situazioni vantaggiose per ottenere successivamente incarichi professionali presso altri soggetti (es. *Pantouflage*).
- Relazioni "extra-istituzionali": rischio che durante il periodo di servizio i Destinatari possano precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose per ottenere incarichi d'ufficio o extra-istituzionali.

ART. 7

(Articolazione dell'attività e responsabilità)

1. La gestione dei conflitti di interesse consta delle seguenti fasi:

a) identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;

b) gestione dei conflitti di interesse con adozione di adeguati provvedimenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'immediata esclusione dell'interessato in potenziale conflitto di

interesse dal procedimento amministrativo e/o decisionale o – qualora ne ricorrano i presupposti – al suo trasferimento, temporaneo o definitivo, ad altro incarico e/o ufficio;

2. Le unità organizzative sono responsabili delle attività di cui al comma precedente, da svolgersi nel rispetto del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di evidenziare e rappresentare, al proprio Responsabile o superiore gerarchico, ogni possibile conflitto di interessi onde consentire di valutare l'adozione degli eventuali provvedimenti e/o delle più idonee azioni correttive.

ART. 8

(Modalità di verifica delle dichiarazioni di inesistenza di conflitto di interesse)

Il Responsabile di Servizio/R.U.P. ha l'obbligo di effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

In tema di Controlli sulla documentazione amministrativa la principale normativa di riferimento è il D.P.R. n. 445/2000, Capo V, artt. 71-72.

In particolare, l'art. 71 stabilisce che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del presunto beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, anche successivamente all'erogazione dei presunti benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

I controlli devono essere effettuati mediante la consultazione degli archivi della P.A. certificante o richiedendoli alla stessa, anche mediante strumenti informatici.

Esempi di possibili strumenti a disposizione del responsabile del procedimento per la verifica delle dichiarazioni di inesistenza di conflitto di interesse:

- dati e informazioni ricavabili da visure dei registri camerali, commerciali, delle imprese, a seconda della realtà - Italia o estero - in cui si opera;
- consultazione diretta degli archivi dell'eventuale amministrazione citata nell'autodichiarazione;
- verifica del testo ed esame delle situazioni di conflitto indicate dallo stesso dichiarante;
- consultazione degli archivi presenti nel Comune di Sizzano;
- elementi desumibili da fonti pubbliche, es. ricerche su internet, informazioni pubblicate su Amministrazione Trasparente o dai media o elementi riscontrati nel corso di altri controlli/audit;
- banche dati su internet, informazioni sui rapporti che intercorrono tra le singole imprese e i loro rappresentanti legali e direttori generali;
- verifiche su segnalazioni ricevute dall'esterno, da persone estranee alla situazione di conflitto, o sulla base di segnali di avvertimento, seguite da istruttoria interna in contraddittorio con il soggetto interessato;
- ogni altro elemento utile a disposizione del responsabile;
- eventuale ricorso alle Autorità investigative competenti qualora ricorrano fondati indizi di non veridicità dell'autodichiarazione.

ART. 9
(Regime sanzionatorio)

Ogni trasgressore sarà assoggettato alle relative sanzioni previste dal Codice di Comportamento dei Pubblici dipendenti e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigenti al momento della contestazione dell'addebito, calibrate sulla gravità dell'atto compiuto e del danno arrecato, a seguito dell'accertamento effettuato.

Nel caso in cui l'adozione di una decisione assunta con il concorso determinante del soggetto in conflitto reale di interessi abbia creato un danno all'Ente, lo stesso adotterà tutte le azioni necessarie al fine di ottenere il risarcimento dello stesso.